PROVINCIA DI COMO

Approvato con Delibera di Giunta Provinciale n. 113 del 17.05.2012

REGOLAMENTO PROVINCIALE PER LA COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE E LO SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI FINALIZZATI ALL'OTTENIMENTO DELL'ABILITAZIONE ALLA CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI CIVILI DI POTENZA SUPERIORE A 232KW.

Art . 1 - Riferimenti normativi

Decreto legislativo n. 152 del 3 Aprile 2006 "Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii.;
Decreto Legislativo 29 giugno 2010, n.128 "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69";
Legge Regionale n. 26 del 26 Dicembre 2003 "Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche";
Legge Regionale n. 24 dell'11 Dicembre 2006 "Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente";
Delibera di Giunta Regionale n. 2601 del 30 novembre 2011 "Disposizioni per l'esercizio, il controllo, la manutenzione e l'ispezione degli impianti termici nel territorio regionale";
Decreto n. 1861 del 7 marzo 2012 della Direzione Generale Occupazione e Politiche del Lavoro di Regione Lombardia "Regolamentazione dei percorsi abilitanti all'esercizio dell'attività di conduttore impianti termici ai sensi dell'art. 287 del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii." ;
Decreto n. 9837 del 12 Settembre 2009 della Direzione Generale Istruzione, Formazione e Lavoro di Regione Lombardia "Approvazione delle procedure relative allo svolgimento delle attività formative dei soggetti accreditati al sistema di istruzione e formazione professionale della Regione Lombardia".

Art . 2 – Finalità dell'attestato di abilitazione conseguito

Il titolo abilitativo conseguito con il superamento dell'esame cui si applica il presente regolamento è l'Attestato di Competenza di Conduttore Impianti Termici di potenza nominale al focolare superiore a 232 kW, rilasciato come previsto dal sistema regionale di formazione abilitante di cui al Decreto regionale n. 9837/2009. L'Attestato è spendibile a livello nazionale per l'ottenimento del Patentino di abilitazione alla conduzione impianti termici di secondo grado di cui all'art. 287 del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii..

Art . 3 - Individuazione e nomina Commissione

La Commissione esaminatrice viene nominata ogni qual volta, in ottemperanza al Decreto regionale n. 1861/2012, si renda necessario istituire una sessione d'esame per verificare il possesso delle abilità previste dalle sopraccitate norme, da parte dei soggetti che abbiano adeguatamente frequentato i relativi corsi di formazione presso gli Enti Formatori accreditati presso Regione Lombardia.
Gli elenchi di soggetti dai quali vengono di volta in volta scelti i membri della Commissione esaminatrice sono formati secondo i principi del Decreto regionale n. 1861/2012 e con le modalità operative indicate con Deliberazione di Giunta Provinciale n. reg. 50 del 29.03.2012 e ss.mm.ii.., che prevede in particolare che la Commissione esaminatrice sia così formata:

- un Presidente, scelto dal Dirigente del Settore Ecologia ed Ambiente tra i soggetti, dipendenti provinciali, presenti nel relativo elenco approvato con DGP n. 50/2012;
- due Commissari esperti, individuati tra i soggetti compresi nell'elenco appositamente formato con le modalità individuate nella citata deliberazione dalla Giunta Provinciale e scelti tramite estrazione casuale, nel rispetto del principio di rotazione.

In caso di impossibilità alla partecipazione alla sessione di esame di uno dei commissari sorteggiati, per impedimenti sopraggiunti o incompatibilità secondo quanto disposto dall'art. 51 del Codice di Procedura civile, si procede a sorteggiare e contattare un ulteriore nominativo.
Non è considerata causa di incompatibilità la docenza eventualmente prestata da parte del commissario esaminatore nel corso per il quale si chiede venga esperito apposito esame.
I membri della Commissione sono nominati con provvedimento del Dirigente del Settore Ecologia ed Ambiente, il quale viene trasmesso all'Ente Formativo che ha fatto richiesta dell'esame.

Art . 4 – Compensi spettanti alla Commissione
Le sessioni d'esame e le sedute preparatorie della Commissione si svolgono durante l'orario di lavoro. Ai commissari esperti viene corrisposto un gettone presenza, per ogni giornata di Commissione a cui partecipano, pari a € 94,50 omnicomprensivi, determinato per analogia con quanto corrisposto ai Consiglieri Provinciali per ciascuna seduta. Il costo di tali gettoni è posto a carico Ente Formativo che richiede la Commissione.

Art . 5 - Organizzazione e gestione Commissione
La Commissione opera validamente con la presenza di tutti i propri componenti ed è presieduta dal Presidente il quale garantisce che i lavori della stessa si svolgano nel rispetto delle norme vigenti e del presente Regolamento.
Il giorno fissato per la sessione di esame, da concordare tra Ente Formatore ed Amministrazione Provinciale, la Commissione si riunisce in seduta preliminare, al fine di prendere formalmente atto dell'elenco dei candidati trasmesso dall'Ente Formatore e predisporre i test valutativi, nel rispetto dello Standard Formativo di cui al Decreto regionale n. 1861/2012.
Gli originali dei documenti relativi ai lavori della Commissione (verbali, prove d'esame, ecc.) vengono tenuti agli atti della relativa sessione d'esame presso la Provincia. L'Ente Formatore deve mettere a disposizione della Commissione l'adeguato supporto operativo per lo svolgimento delle attività di segreteria della stessa, senza oneri a carico della Provincia.

Art. 6 – Sede di svolgimento degli esami
Le prove d'esame si svolgono presso la sede della Provincia di Como o presso altra idonea sede individuata ed approvata dal Dirigente del Settore Ecologia ed Ambiente.

Art . 7 - Materie e prove d'esame
L'esame ha per oggetto le materie ed abilità indicate nello Standard Formativo approvato con Decreto regionale n. 1861/2012. Sono previste due distinte prove, una scritta ed una pratica, svolte con le seguenti modalità:
a) prova scritta composta da venti quesiti a scelta multipla, con indicazione di tre possibili risposte;
b) prova pratica da svolgersi presso una centrale termica, o laboratorio adeguato, per la verifica dell'apprendimento delle abilità manuali di conduzione, effettuabile anche in modalità simulata.
Sono ammessi alla prova pratica i soli candidati che abbiano superato la prova scritta.

Art . 8 - Modalità di svolgimento e valutazione delle prove d'esame
Nella seduta preliminare all'esame la Commissione redige i test valutativi, a proprio insindacabile giudizio, con la facoltà di tenere conto delle proposte d'esame eventualmente pervenute da parte degli Enti Formatori. Vengono quindi predisposti tre distinti test valutativi, ognuno composto da venti quesiti, che saranno sottoposti ai candidati in buste chiuse, ai fini del sorteggio dell'unica prova scritta che sarà effettivamente somministrata.
Per lo svolgimento di tale prova i candidati dispongono di trenta minuti di tempo.
Nella correzione delle prova scritta la Commissione applica la seguente griglia di valutazione:

- da 0 a 5 errori: prova superata, candidato ammesso alla prova pratica;
- oltre 6 errori: prova non superata, candidato non ammesso alla prova pratica.

Durante la prova pratica la Commissione verifica la capacità del candidato di svolgere le operazioni manuali tipiche della figura del conduttore, con riferimento alle abilità indicate nello standard formativo approvato con il Decreto regionale n. 1861/2012. La Commissione ha la facoltà, durante la prova pratica, di approfondire tutti gli argomenti che ritenga necessario al fine di verificare l'effettiva preparazione del candidato, anche con riferimento all'esito della prova scritta.

La valutazione finale è espressa dalla Commissione in termini di idoneità o non idoneità del candidato a ricevere l'abilitazione alla conduzione. L'esito delle prove d'esame viene riportato in apposito documento, redatto e sottoscritto dalla Commissione alla fine delle prove stesse ed in seguito trasmesso all'Ente Formatore, in ottemperanza alla vigente normativa regionale, quale autorizzazione al rilascio dell'Attestato di Competenza ai candidati risultati idonei.